



## *INsintesi*

### **Orario di lavoro, permessi, ferie.**

Il presente lavoro vuole essere un compendio non esaustivo alla norma contrattuale e alle prassi aziendali in vigore al momento della redazione. Per un eventuale approfondimento si rimanda alle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore (principalmente artt. da 108 a 116 per le aree professionali e 96 per i quadri direttivi) e agli accordi aziendali.

### **Orario di lavoro**

Il Contratto Collettivo di Lavoro determina l'orario di lavoro dando delle indicazioni che sono articolate sia su base giornaliera che settimanale e, in alcuni casi, per specifiche attività o lavorazioni.

**Orario di lavoro settimanale:** l'orario di lavoro può essere variamente articolato in base a diversi elementi. Per le aree professionali, di norma, l'orario di lavoro per un tempo pieno, è fissato in **37<sup>1</sup>** ore settimanali su 5 giorni.

L'orario settimanale di lavoro è invece fissato in **36** ore se articolato:

- su 4 giorni (4x9) o su 6 giorni (6x6);
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
- comprendente la domenica;
- in turni;
- nel caso in cui l'orario giornaliero termini oltre le 19.15.

---

<sup>1</sup> Dal 1 luglio 2024 si è passati da un orario settimanale di 37 ore e mezzo a trentasette ore come previsto da art.108 CCnl .



**Orario di lavoro giornaliero**<sup>2</sup> attività ordinarie: di norma l'orario di lavoro giornaliero è fissato in 7 ore e mezza per un tempo pieno. L'impresa può fissare l'orario di lavoro **standard** tra le 8.00 e le 17.15; diventa **extra-standard** se fatto tra le 7.00 e le 19.15, ma è applicabile ad una percentuale massima del 13% del personale aziendale. Nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le 18.15 ma entro le 19.15 deve essere riconosciuta una indennità giornaliera di euro 3,68. Nel caso in cui l'orario di lavoro termini oltre le 19.15 deve essere riconosciuto un orario settimanale di 36 ore e l'indennità giornaliera di turno diurno di euro 4,30.

Sono inoltre possibili articolazioni di orario anche oltre i predetti nastri orari entro il limite del 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle imprese.

**Specifiche attività o regolamentazioni**<sup>3</sup>: ricordiamo che **possono rientrare** in questa previsione l'intermediazione mobiliare, il leasing, il factoring, credito al consumo etc. L'orario di lavoro giornaliero standard è compreso tra le ore 8.00 e le ore 17.45 mentre l'extra standard tra le 7.00 e le 19.30. Nel caso in cui l'orario di lavoro termini oltre le 18.15 ed entro le 19.30 alle lavoratrici e lavoratori deve essere riconosciuta l'indennità di euro 3,68; se invece l'orario giornaliero termina **oltre le 19.30** si deve riconoscere l'orario settimanale di **36 ore** e una indennità di turno diurno di euro 4,30.

**L'orario di sportello**<sup>4</sup> può essere fissato tra le 8.00 e le 20.00. Possono esistere delle particolarità nella gestione dell'orario di sportello per le succursali operanti in centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, mercati, etc..

**Per i quadri**<sup>5</sup> la prestazione lavorativa si effettua di massima in **correlazione temporale con l'orario normale** applicabile al personale inquadrato nella terza area professionale addetto all'unità di appartenenza con le caratteristiche di flessibilità proprie della categoria di appartenenza e con **criteri di "autogestione" individuale che tengano conto delle esigenze operative.**

## Orario di lavoro articolato per turni

**Attività organizzate per turni**<sup>6</sup>: per attività specificatamente identificate l'azienda può organizzare l'orario di lavoro per turni. I turni possono essere intesi anche giornalieri, a carattere continuativo, e con distribuzione nell'arco settimanale e nell'arco delle 24 ore. Per turni si intendono articolazioni di orari che iniziano o terminano fuori dall'orario extra standard. Alle/Ai lavoratrici/lavoratori turnisti spetta una indennità di turno di euro 4,30 per ogni giorno in cui effettuano tale orario.

Le diverse tipologie di attività possono prevedere diverse tipologie di turni.

- 7 giorni su 7 h 24: sistemi di controllo centralizzato dei sistemi di sicurezza; presidi impianti tecnologici a supporto servizi automatizzati all'utenza (bancomat, gestione atm, Pos, banca telematica); servizi di guardiania; **gestione carte di credito e debito.**
- Dal lunedì al sabato h24: operatori cambi, titoli e/o strumenti finanziari in relazione agli orari specifici dei mercati stessi.

---

<sup>2</sup> Art.109 CCnl.

<sup>3</sup> Queste attività sono identificate dall'art 2 del CCNL credito e sono indicativamente: Intermediazione mobiliare, Leasing e Factoring, Credito al Consumo, Gestione carte credito, debito e sistemi di pagamento, servizi o reparti elaborazione dati, centri servizi di attività amministrative/contabili di supporto a specifiche attività creditizie, gestione amministrativa immobili d'uso.

<sup>4</sup> Art.111 CCnl.

<sup>5</sup> Ricordiamo che la prestazione lavorativa dei quadri direttivi essere orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati nell'ambito di un rapporto fiduciario (ex art. 96) .

<sup>6</sup> Art.110 CCnl.



- Dal lunedì al sabato tra le 6.00 e le 22.00: autisti; intermediazione mobiliare; centri servizi per attività connesse a “fusi orari”; servizi e reparti elaborazione dati.
- Dal lunedì alla domenica tra le 6.00 e le 22.00: **banca telefonica**.

Al personale che effettua turni notturni (tra le 22 e le 6) spetta **anche** l’indennità di turno notturno<sup>7</sup> per ciascuna notte in cui li compie.

## Riposo settimanale festività e semifestività

**Riposo settimanale:** al personale che presta lavoro nel giorno fissato per il **riposo settimanale** (di solito la domenica) spetta un riposo compensativo in altra giornata della settimana. Il lavoro compiuto in giorno stabilito per il riposo dà diritto ad un compenso pari alla **paga oraria maggiorata del 25%**<sup>8</sup>. Nel caso di lavoro compiuto **la domenica** anche se non giornata di riposo settimanale (turniste/i) **spetta un compenso del 20%** della paga oraria.

Ricordiamo che in caso di prestazione lavorativa in giorni festivi infrasettimanali la lavoratrice/il lavoratore può chiedere di fruire, **compatibilmente con le esigenze di servizio**, di un corrispondente permesso in sostituzione del compenso previsto<sup>9</sup>.

**Semifestività**<sup>10</sup>: per questi giorni è prevista una riduzione dell’orario di lavoro che per un tempo pieno non può superare le 5 ore mentre per i colleghi a tempo parziale, mantenendo invariata l’ora di entrata, ridurranno il proprio orario in maniera proporzionata a quella dei colleghi a tempo pieno. Le prestazioni compiute oltre le 5 ore dal personale adibito a turni nei giorni semifestivi vengono compensate, con una indennità pari, per ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del 30%.

Le ricorrenze per cui è prevista la riduzione di orario di lavoro sono: il **Santo Patrono** di ogni località (eccezione Roma che coincide con ex festività), la **Vigilia di Pasqua** (per chi lavora il sabato), la **vigilia di Ferragosto**, la **vigilia di Natale**, il **31 dicembre**.

Per le lavoratrici e lavoratori a tempo parziale (part time), fermo l’orario di entrata, quello di uscita sarà anticipato calcolando una riduzione di orario proporzionale a quella del tempo pieno ed a titolo esemplificativo alleghiamo la seguente tabella:

Orario giornaliero	Orario semifestivo
7:30	5:00
7:00	4:40
6:30	4:20
6:00	4:00
5:15	3:30
5:00	3:20
4:00	2:40

**Ex Festività**<sup>11</sup>: in UniCredit al fine di favorire quanto più possibile il bilanciamento di tempi di vita e di lavoro è stato concordato con accordo del 17 ottobre 2024 in via sperimentale sino al 31 dicembre 2027 che al personale

<sup>7</sup> Euro 30,68 se lavora per oltre 2 ore nella fascia 22.00 – 6.00, Euro 15,34 se lavora fino a 2 ore nella medesima fascia.

<sup>8</sup> Il personale adibito a turno di vigilanza in questo caso ha diritto oltre che al riposo compensativo ad una maggiorazione del 30% della paga oraria.

<sup>9</sup> Paga oraria maggiorata del 30%.

<sup>10</sup> Art.115 CCnl

<sup>11</sup> Art.61 CCnl: si ricorda che le ex festività verranno riconosciute a condizione che in questi giorni sia prevista la prestazione lavorativa



venga concesso **di fruire ogni anno di 4 giornate di ferie** con i criteri delle ex festività, quindi sia a ore che a mezze giornate, sempre tenendo conto delle esigenze aziendali e d'intesa col proprio manager. Fermo il principio che le ferie dovranno essere fruite nel corso dell'anno. Nello stesso anno le ex festività saranno fruite con priorità rispetto alle ferie.

Ricordiamo che le ex festività sono le seguenti:

Festività	Quando cade
San Giuseppe	19 marzo
Ascensione	39° giorno dopo Pasqua
Corpus Domini	60° giorno dopo Pasqua
SS. Pietro e Paolo	29 giugno
Festa dell'Unità Nazionale	4 novembre

## Dotazione Permessi legati all'orario di lavoro per Aree Professionali

Rientrano in questa tipologia permessi che, legati alla contrattazione collettiva in merito all'orario di lavoro, hanno impatti sulle ore lavorate.

- **permessi riduzione orario**<sup>12</sup> (**PRO**) **23 ore per tempo pieno orario da lunedì a venerdì di 37 ore**, da cui viene decurtata la giornata del FOC (Fondo per l'Occupazione) (**resteranno quindi 15,5 ore**). Questi permessi vengono riversati in gennaio, nella Banca delle ore. Avranno **scadenza dopo 24 mesi**.

- **banca delle ore**<sup>13</sup> (**PBO**): il Contratto Collettivo ne fissa termini di maturazione e modalità di fruizione. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore nell'anno, sono uno strumento di flessibilità e danno diritto al recupero obbligatorio. Per quelle eccedenti le 50 la lavoratrice/ il lavoratore può scegliere di metterle in banca ore oppure ricevere il compenso come lavoro straordinario; oltre le 100 ore è previsto solo il lavoro straordinario e quindi il compenso. Il lavoro straordinario per ciascun dipendente non può eccedere le 100 ore all'anno. Tutto ciò che è accantonato in banca ore e derivante da lavoro aggiuntivo dovrà essere fruito **non oltre i 24 mesi**. Trascorso questo termine, l'azienda, nei successivi 6 mesi, fisserà, previo accordo con il lavoratore, il recupero delle ore relative a prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro e non ancora fruite. In difetto di tale accordo, sarà l'azienda stessa a indicare, entro i richiamati 6 mesi, i tempi di fruizione.

**Criteri di recupero della banca delle ore**<sup>14</sup>: nei primi 6 mesi dall'espletamento delle prestazioni aggiuntive il recupero è effettuato previo accordo tra impresa e lavoratrice/lavoratore. Dopo tale termine, la lavoratrice/lavoratore **ha diritto al recupero** nel periodo prescelto rispettando dei preavvisi all'azienda:

- 1 g lavorativo per recupero orario
- 5 gg lavorativi per recupero tra 1 e 2 gg
- 10 giorni lavorativi per il recupero superiore a 2 giorni

- **ulteriore permesso (P52)** sempre in base al Contratto Collettivo Nazionale di 7,5 ore da utilizzarsi inderogabilmente nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile.

**Le lavoratrici/i lavoratori part time orizzontali** hanno diritto a due giornate di permesso retribuito frazionabile (P52) a cui, ai sensi si aggiungono un numero ulteriore di ore di riduzione orario (pari ad altre due giornate),

---

ordinaria per l'interessato secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito e che per quel giorno si abbia diritto all'intero trattamento economico.

<sup>12</sup> Art.108 CCnl.

<sup>13</sup> Art.114 CCnl.

<sup>14</sup> Art.114 CCnl.



utilizzabili con gli stessi criteri del P52, riproporzionate alla durata dell'orario settimanale di lavoro. Pertanto per i Part-time confluisce nel P52 anche il PRO. **Alle lavoratrici /ai lavoratori part time verticali o misti** la riduzione è proporzionata al minor numero di giornate lavorative, mediamente prestate nel mese o nell'anno, rispetto alla normale distribuzione dell'orario.

Le regole di fruizione e le scadenze sono le medesime dei full time.

## Ferie

**Ferie<sup>15</sup>**: la lavoratrice/ il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite. I turni delle ferie devono essere fissati **tempestivamente** dall'impresa confermati dalla lavoratrice/lavoratore e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l'impresa e la lavoratrice/lavoratore.

Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza alle lavoratrici/lavoratori disabili; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare ed all'anzianità di servizio.

### Aree Professionali:

- dall'anno dell'assunzione e sino a 5 anni 20 gg lavorativi (da proporzionare rispetto ai mesi di servizi nel primo anno).
- da 5 e sino a 10 anni di anzianità 22 gg lavorativi.
- con oltre 10 anni di anzianità 25 gg lavorativi.

**Quadri Direttivi**, 26 gg lavorativi

## Riferimenti

Per maggiori informazioni di dettaglio si rimanda ai seguenti riferimenti del **contratto collettivo nazionale di lavoro ABI 23 novembre 2023**:

Art.2 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni

Art.59 - Riposo settimanale – Festività - Semifestività

Art 60 - Ferie

Art.61 - Permessi per ex festività

Quadri Direttivi

Art.96 - Prestazione lavorativa

Aree Professionali

Art.108 - Orario settimanale

Art.109 Orario giornaliero

Art.110 Turni

Art.111 Orario di sportello

Art.112 Intervallo

Art.113 Orario multiperiodale

Art.114 Banca delle ore – Lavoro straordinario

Art.115 Riposo settimanale – prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività

Art.116 Flessibilità individuali

---

<sup>15</sup> Art.60 CCnl.



Allegato n.3 Indennità e compensi vari

Rimandiamo inoltre al **Portale Aziendale** per ulteriori argomenti e chiarimenti eventuali:

[Portale Welfare > Flessibilità](#)

[Portale Aziendale>Servizi ai colleghi>Sezione personale>Hr info](#)

**Agosto 2025**

**LA SEGRETERIA FIRST CISL UNICREDIT GROUP**

First Cisl Unicredit

